

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Sommario

Art.1. Obiettivi e finalità.....	2
Art.2. Principali riferimenti normativi.....	2
Art.3. Caratteristica dell'aiuto e regime di erogazione.....	3
Art.4. Soggetto gestore del bando.....	3
Art.5. Dotazione finanziaria.....	4
Art.6. MISURA A – Spese per investimento.....	4
Art.6.1. Soggetti beneficiari.....	4
Art.6.2. Condizioni di ammissibilità.....	5
Art.6.3. Spese finanziabili	6
Art.6.4. Spese non finanziabili	7
Art.6.5. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi.....	8
Art.7. MISURA B – Sostegno affitti, costi fissi di gestione, spese di parte corrente.....	10
Art. 7.1. Soggetti beneficiari.....	10
Art. 7.2. Spese finanziabili.....	10
Art.7.3. Spese non finanziabili.....	12
Art.7.4. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi.....	13
Art.8. Modalità di presentazione delle richieste di contributo.....	14
Art.9. Obblighi dei soggetti beneficiari.....	14
Art.10. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	15
Art.11. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....	15
Art.12. Pubblicazione e informazioni.....	15
Art.13. Responsabile del procedimento.....	15
Art.14. Disposizioni finali.....	15
Art.15. Elenco allegati.....	16

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Bando è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese ed i lavoratori autonomi, con unità locale e/o sede operativa nel territorio del Comune di Desio colpite dalla contrazione dell'attività a seguito dei provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto. I soggetti beneficiari del contributo sono indicati negli articoli 6 e 7, dedicati alle specifiche linee di finanziamento (Misure A e B).

Il contributo sarà erogato sia per sostenere i costi di adeguamento per il rispetto delle normative dettate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (es. sicurezza, materiali, spese adeguamento locali, acquisto attrezzature, formazione etc.), sia per sostenere i costi fissi (canoni di locazione ed utenze) comunque affrontati durante la chiusura dell'attività e nella fase post emergenza.

Il contributo sarà riconosciuto, inoltre, a quelle imprese che hanno adottato interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, consentendo lo svolgimento delle attività, pur nel rispetto del periodo di blocco/confinamento, attraverso lo strumento del lavoro agile (smart working).

Il sostegno consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi, con sede operativa o unità locale situata nel territorio del Comune di Desio.

ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti norme:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività";
- l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e ss.mm.ii.;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 54, comma 1 il quale recita "stante l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria anche gli altri enti territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino ad un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3";
- D.L. n. 18 del 17/03/2020 di cui l'art. 109, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, che ha previsto per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;

- regolamento (UE) n. 651 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato – Allegato 1;
- comunicazione della Commissione dell'Unione europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto:- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ;
- decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020;

ART.3 – CARATTERISTICA DELL'AIUTO E REGIME DI EROGAZIONE

Il contributo di cui al presente bando si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e - in particolare - nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea - approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii (Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa (120.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura - 100.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), tutti al lordo di qualsiasi imposta o onere.

Sono escluse le aziende che, alla data del 31 dicembre 2019, erano in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, salvo che si tratti di una micro impresa o di una piccola impresa. In questo caso, l'applicazione del Quadro Temporaneo è esclusa solo se la micro impresa o la piccola impresa è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza, ai sensi del diritto nazionale, oppure se ha ricevuto aiuti al salvataggio ancora non rimborsati o aiuti alla ristrutturazione, ed il piano di ristrutturazione è ancora in corso (2020/C 218/03 - Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19).

Gli aiuti possono essere concessi nel limite massimo di 800.000 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti erogati in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché con aiuti concessi sulla base del Regolamento UE di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi.

Al fine di verificare che gli aiuti diretti concessi, di cui alla sezione 3.1 del Q.T., non superino il massimale di 800.000 euro stabilito dal Quadro Temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre Autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.

ART.4 - SOGGETTO GESTORE DEL BANDO

Il soggetto gestore del Bando è il Comune di Desio, che è tenuto a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, del D.L. 34/2020 e della decisione C(2020)3482 del 21 maggio 2020;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 3 e 9 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

ART.5 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari a € 120.000,00 (centoventimila/00) così suddivise:

MISURA A) € 40.000,00 in conto capitale, a sostegno degli investimenti effettuati;

MISURA B) € 80.000,00 di parte corrente, a sostegno dei costi fissi sostenuti (canoni di locazione, utenze), costi di adeguamento e rispetto delle normative dettate dall'emergenza Covid-19.

ART. 6 - MISURA A – Spese per investimento

ART.6.1– SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di questa misura le micro, piccole (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) e medie imprese desiane nonché i lavoratori autonomi in quanto rientranti nella definizione di impresa ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – DPE 0005531-p-18/06/2020, aventi almeno una sede operativa o un'unità locale nel Comune di Desio e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi di somministrazione, dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi e dello sport, meglio individuati negli Allegati 1 e 2 dei DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020 che individuano le attività «consentite», «sospese», «sospese ma che possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile» durante i mesi di chiusura obbligatoria (cosiddetto "lockdown") che:

- risultino attive e abbiano sede operativa/unità locale nella città di Desio;
- risultino attive alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;

Ogni aiuto è concesso al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA, in misura pari al 50% delle suddette spese, per tutte le imprese, nel limite massimo di contributo di € 5.000,00.

L'investimento minimo per la richiesta del contributo è pari a € 1.000,00.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l'unità locale ubicata in Desio, oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Desio, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai dottori commercialisti ovvero da un "intermediario" abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti (consulenti del lavoro, società tra professionisti di cui all'art. 10 della Legge n. 183/2011, centri di assistenza fiscale per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), b) e c), del Dlgs. n. 241/1997, altro soggetto incaricato individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29.10.2020, verranno escluse le imprese che presentano in visura camerale i seguenti codici ATECO:

- a) 47.78.94 "Commercio al dettaglio di articoli per adulti";
- b) 92.00.02 "Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone", se indicato in visura camerale come codice primario;
- c) 92.00.09 "Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse", se indicato in visura camerale come codice primario.

ART.6.2- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere micro o piccole imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea¹, media impresa;
- b) avere la sede operativa o unità locale oggetto di intervento del presente bando nel Comune di Desio, essere iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data della presentazione della domanda;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- e) non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di una micro impresa o di una piccola impresa, per le quali l'applicazione del Quadro Temporaneo è esclusa, solo se la micro impresa o la piccola impresa è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale, oppure se ha ricevuto aiuti al salvataggio ancora non rimborsati o aiuti alla ristrutturazione, ed il piano di ristrutturazione è ancora in corso (2020/C 218/03 - Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19);

¹ Art 2, comma 2 e 3: «2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO».

- f) essere in regola con i pagamenti dei tributi locali al 31.12.2019;
- g) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020;
- h) non avere liti attive con il Comune di Desio, di qualsivoglia natura e in ogni sede giurisdizionale;
- i) non aver ottenuto agevolazioni a fondo perduto **per le medesime spese ammissibili** a quelle del presente bando, erogati da enti pubblici, agenzie ministeriali e/o governative, ecc.;

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le eventuali verifiche e valutazioni.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART.6.3 - SPESE FINANZIABILI

I costi per i quali si richiede il contributo comunale devono riguardare interventi presso la sede o unità operative locali, ubicate nel territorio comunale di Desio. Nel caso in cui la sede/unità locale coincida con la residenza del titolare/legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione, redatta secondo l'allegato L, che la superficie dedicata all'attività dell'impresa deve essere almeno il 50% della superficie totale .

Sono ammissibili spese al netto dell'IVA per i seguenti interventi:

- opere edili (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- installazione o ammodernamento di impianti;
- interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura;
- arredi e strutture temporanee finalizzati al distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, separè, dehors ecc.);
- macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule ecc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;
- veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;

- realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- acquisto di notebook, pendrive USB, stampanti, scanner purché finalizzati al lavoro a distanza;
- l'acquisto di apparati orientati alla telematizzazione delle attività: webcam, microfono, altoparlanti, sistemi integrati per la videoconferenza;
- acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup/ripristino dei dati Sicurezza di rete;
- acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, ecc.)
- acquisto e sviluppo sistemi di e-commerce, consegna a domicilio e di prenotazione;
- acquisto o sviluppo di sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica;
- spese assimilabili alle precedenti.

Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per interventi già eseguiti e fatture già pagate al netto dell'IVA, integralmente fatturate e pagate tra il 22 marzo 2020 (data di approvazione del DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) **e il giorno di invio della domanda di contributo;**

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

Ogni aiuto è concesso al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73, con esclusione delle spese per acquisto di beni strumentali.

ART.6.4 - SPESE NON FINANZIABILI

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- La fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 comma 2 del Regolamento CE n. 1407/2013);
- Le spese per personale dipendente;
- Le spese di manutenzione ordinaria;
- Le spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione;
- Spese sostenute in locali non situati nel Comune di Desio;
- Spese sostenute grazie a finanziamenti ottenuti da enti pubblici, agenzie ministeriali e/o governative, ecc.
- Qualsiasi forma di auto fatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale), accompagnati dalla quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

ART.6.5 - ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a graduatoria" , ai sensi del D.Lgs 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione sintetizzati nella griglia di cui all'allegato M.

I punteggi sono cumulabili.

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo, nel rispetto dell'art.2 della L. 241/1990 (fatto salvo quanto previsto dall'art.6 della L.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta integrazioni), si concluderà entro 30 giorni dalla data di chiusura del

2 Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità,...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

bando, con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dopo aver terminato le verifiche istruttorie (Visura De Minimis, verifica antimafia prevista dal D.lgs 159/2011).

I contributi verranno deliberati dalla Commissione di valutazione, appositamente nominata, che verificherà la corretta applicazione dei criteri alle domande presentate, resolvendo eventuali controversie interpretative.

Le risorse non assegnate potranno essere redistribuite agli aventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa.

Gli interventi finanziati non possono godere di altri contributi pubblici.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

L'assegnazione del contributo verrà comunicato singolarmente a tutti i beneficiari. Il Comune di Desio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Dall'invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, per le domande presentate successivamente, ma complete e regolari. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità dell'intera domanda.

Qualora la Prefettura non rilasci il nulla osta antimafia al momento della consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva, in virtù dell'autocertificazione presentata dall'impresa. Nel caso in cui la Prefettura accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Al termine dell'istruttoria formale e tecnica, il Comune di Desio procederà all'approvazione del provvedimento di erogazione dell'aiuto e il beneficio verrà liquidato in un'unica rata, applicando la ritenuta d'acconto del 4%.

ART. 7 MISURA B – Sostegno Affitti, costi fissi di gestione, spese di parte corrente

ART. 7.1 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo una tantum le micro, piccole e medie imprese desiane (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) nonché i lavoratori autonomi in quanto rientranti nella definizione di impresa ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – DPE 0005531-p-18/06/2020, aventi almeno una sede operativa o un'unità locale nel Comune di Desio e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi di somministrazione, dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi e dello sport, meglio individuati negli Allegati 1 e 2 dei DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020 che individuano le attività «consentite», «sospese», «sospese ma che possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile» durante i mesi di chiusura obbligatoria (cosiddetto "lockdown").

ART.7.2 - SPESE FINANZIABILI

B1) Spese per affitto locali e utenze (elettricità, gas, ecc.)

B1.1. Attività «sospese»

Ai soggetti economici, la cui attività è stata oggetto di sospensione obbligatoria a seguito di quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e che non abbiano chiesto alla Prefettura di svolgere la propria attività in deroga alla sospensione, sarà riconosciuto un contributo:

- pari al 100% del canone di locazione fino a un massimo di € 2.500,00;
- pari al 100% delle spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono, internet, POS), fino a un massimo di € 500,00;

La sovvenzione viene erogata a fronte dell'attestazione delle spese sostenute per il trimestre marzo-aprile-maggio 2020 per i canoni di locazione e le utenze, relative all'immobile, ove si svolge l'attività, non utilizzato o non aperto al pubblico in ragione delle disposizioni relative all'emergenza epidemiologica. Si considera non utilizzato l'immobile relativo alle attività di cui all'Allegato 1 – Codici Ateco delle attività NON consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020 – Settori Commercio, Pubblici esercizi (bar e ristoranti), artigianato, manifatturiero, edilizia, servizi e sport.

B1.2. Attività «consentite» e «sospese ma che hanno proseguito in modalità a distanza o con lavoro agile»

Ai soggetti economici, la cui attività non è stata oggetto di sospensione obbligatoria, ma che abbiano subito una riduzione del fatturato in misura superiore al 30% nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, sarà riconosciuto un contributo:

- pari al 50% del canone di locazione fino a un massimo di € 1.500,00;
- pari al 50% delle spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono, internet, POS), fino a un massimo di € 300,00;

Sono ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite o sospese ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell'impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione. In tal caso le imprese dovranno avere assolto agli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in via telematica e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (caricamento sul sito ministeriale ClicLavoro). Le suddette imprese dovranno allegare alla domanda la documentazione attestante l'introduzione del lavoro agile.

B2) Altre spese di parte corrente

A tutti i soggetti economici beneficiari (micro, piccole e medie imprese desiane, nonché i lavoratori autonomi), di cui al precedente art. 7.1, sarà riconosciuto un contributo:

- pari al 100% delle spese ammissibili di parte corrente, fino a un massimo di € 1.500,00.

Per le spese di parte corrente le attestazioni dovranno essere riferite dalla data del 22 marzo fino alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili spese al netto dell'IVA per i seguenti interventi:

- spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.);
- materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- acquisto di materiali usa e getta biodegradabili e compostabili;
- servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della Autorità Sanitaria);
- spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (cartellonistica, segnaletica, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- spese di formazione: sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio dell'attività, sulla comunicazione e marketing con tecnologie digitali, ecc.;
- canoni per tecnologie e servizi in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza (es. sharing di documenti, spazio di archiviazione in cloud, meeting virtuali ecc.);
- configurazione delle reti e degli strumenti per il lavoro a distanza;
- altri interventi in ambiti analoghi o assimilabili e comunque finalizzati a ridurre le prestazioni lavorative da rendersi in presenza presso la sede di lavoro e/o consentire ai clienti/utenti di accedere da remoto ai beni o servizi prodotti o erogati.

ART.7.3 - SPESE NON FINANZIABILI

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- la fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 comma 2 del Regolamento CE n. 1407/2013);
- Le spese per personale dipendente;
- Le spese di manutenzione ordinaria;
- le spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione;
- spese non sostenute in locali non situati nel Comune di Desio;
- spese sostenute grazie a finanziamenti ottenuti da enti pubblici, agenzie ministeriali e/o governative, ecc.
- Qualsiasi forma di auto fatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
 - Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

3 Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità,...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ART.7.4 - ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione;

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo (fatto salvo quanto previsto dall'art.6 della L.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta integrazioni) si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune di Desio verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

L'assegnazione del contributo verrà comunicato singolarmente a tutti i beneficiari. Il Comune di Desio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Dall'invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità dell'intera domanda.

Qualora la Prefettura non rilasci il nulla osta antimafia al momento della consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva in virtù dell'autocertificazione presentata dall'impresa. Nel caso in cui la Prefettura accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Al termine dell'istruttoria formale e tecnica, il Comune di Desio procederà all'approvazione del provvedimento di erogazione dell'aiuto e il beneficio verrà liquidato in un'unica rata applicando la ritenuta d'acconto del 4%.

ART.8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed **entro e non oltre le ore 12.00 del 4 Dicembre 2020**. Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione e pertanto escluse dall'erogazione del contributo comunale.

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Desio (<http://www.comune.desio.mb.it>).

La documentazione dovrà essere **consegnata preferibilmente a mezzo PEC** alla Pec istituzionale del Comune di Desio: protocollo.comune.desio@legalmail.it

E' ammesso l'invio della documentazione cartacea a mezzo:

- Consegna a mano;
- Raccomandata con ricevuta di ritorno.

La documentazione cartacea completa dovrà essere consegnata, in busta chiusa, apponendo la dicitura: "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI MISURA A – MISURA B", indirizzata all'ufficio Protocollo del Comune di Desio, **entro e non oltre le ore 12.00 del 4 Dicembre 2020**.

In ogni caso il termine massimo è quello sopraindicato, non assumendosi il Comune di Desio alcuna responsabilità in merito a ritardi, anche postali, ad essa non imputabili. **Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'ufficio protocollo.**

Per la partecipazione al bando è necessario:

1. compilare in ogni sua parte e firmare ove richiesto (firma autografa), pena esclusione, gli allegati del presente Bando;
2. allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società.

ART.9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale o parziale del contributo, a:

1. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
2. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
3. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
4. mantenere la sede operativa attiva nel Comune di Desio per almeno 12 mesi dalla data di erogazione del contributo;
5. non cedere o alienare i beni agevolati, per 12 mesi dalla data di erogazione del contributo.

ART.10 – DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) l'impresa non mantenga attiva una sede operativa in Desio per almeno 12 mesi dalla data di erogazione del contributo;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria almeno 12 mesi dalla data di erogazione del contributo.

Il Comune effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 10% delle richieste finanziate.

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell'agevolazione indebitamente percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base degli interessi in vigore).

ART.11 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

ART.12 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Desio e sul sito internet www.comune.desio.mb.it.

ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è la D.ssa Valeria Epifano, Responsabile del SUAP, tel. 0362.392204, valeria.epifano@comune.desio.mb.it, suap.comune.desio@pec.regione.lombardia.it

ART.14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si

rendessero opportune a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali o suggerimenti della Regione Lombardia.

Art. 15 - ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A) DOMANDA;
ALLEGATO A1 MISURA A;
ALLEGATO A2 MISURA B1;
ALLEGATO A3 MISURA B2;
ALLEGATI B) E B1) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS";
ALLEGATO C) RITENUTA D'ACCONTO;
ALLEGATO D) DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO;
ALLEGATO E) AUTOCERTIFICAZIONE FATTURATO;
ALLEGATO F) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA;
ALLEGATO G) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO;
ALLEGATO H) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA;
ALLEGATO I) DICHIARAZIONE LIBERATORIA FORNITORI (QUIETANZA);
ALLEGATO L) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUPERFICIE DEDICATA ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
ALLEGATO M) CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI.